

Assicurazione mista a scadenza (caso morte caso vita)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto Mediolanum International Life DAC
Prodotto Mediolanum Più New Opportunities 2020/1
Contratto *Unit-Linked* (Ramo Assicurativo III)



Data di realizzazione: 20 ottobre 2020. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato costituisce l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Mediolanum International Life DAC ("MIL" o "Compagnia"), è una compagnia assicurativa di diritto irlandese, controllata da Banca Mediolanum S.p.A. e appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, con sede legale in Irlanda in The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublino. La Compagnia è soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione dalla stessa detenuto con il numero 255456. La Compagnia è inoltre iscritta con il n. 1.00041 all'elenco delle imprese di assicurazione abilitate a operare in Italia in regime di stabilimento tenuto da IVASS e opera in Italia attraverso la propria sede secondaria in via F. Sforza, Basiglio, Milano 3 (MI), tel. +390290491, sito internet www.mildac.ie www.mediolanuminternationallife.it, e-mail info@mediolanum.it, PEC rappresentanzamill@pec.mediolanum.it.

Il premio versato nel prodotto può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma ammessi dalla normativa irlandese cui la Compagnia è sottoposta.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell'impresa è di Euro 73.196.775, di cui la parte relativa al capitale sociale è di Euro 1.394.750 e la parte relativa alle riserve patrimoniali è di Euro 71.802.025. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet della Compagnia <https://www.mediolanuminternationallife.it/comunicazioni/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>. Il requisito patrimoniale di solvibilità della Compagnia è pari a Euro 116.693.169, il requisito patrimoniale minimo è pari a Euro 29.173.292, i fondi propri ammissibili alla relativa copertura sono pari a Euro 226.474.475 e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari a 194%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Mediolanum Più New Opportunities 2020/1 (di seguito anche il "**prodotto**" o il "**contratto**") è un contratto assicurativo sulla vita a scadenza di tipo Unit Linked in forma mista con premio unico che costituisce un prodotto di investimento assicurativo in cui la prestazione dipende dall'andamento delle quote del fondo interno assicurativo cui il contratto è collegato.

Il Contratto prevede le seguenti prestazioni, indicate anche nell'ambito del relativo KID:

- (a) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione (*unit-linked*)

Il premio investito dal Contraente, al netto dei costi applicabili, è investito nelle quote del fondo interno della Compagnia "Mediolanum Più New Opportunities 2020/1 Fund" (di seguito, il "**Fondo Interno**").

(b) prestazioni in caso di decesso

In aggiunta all'investimento di natura finanziaria, il prodotto prevede, per il caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, il riconoscimento ai beneficiari caso Morte designati dal Contraente o agli aventi diritto, di un capitale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione. In particolare:

- (i) se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha un'età inferiore ai 75 anni il capitale liquidabile sarà pari al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati e il controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto;
- (ii) se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha un'età superiore ai 75 anni il capitale liquidabile sarà pari al 101% del controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto.

Il controvalore è calcolato in base al valore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto al secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di ricezione della denuncia di sinistro da parte di Mediolanum International Life DAC – Succursale di Milano - salva l'occorrenza di eventi che possano determinare la sospensione del pagamento delle prestazioni previste dal contratto.

(c) prestazioni in caso di vita (in forma di capitale a scadenza e pagamenti periodici nel corso della durata del contratto)

Alla scadenza contrattuale la Compagnia erogherà al Beneficiario caso Vita il controvalore delle quote collegate al Contratto a tale data. Il prodotto si propone di ottenere a scadenza (31 dicembre 2025) un valore delle quote del Fondo Interno non inferiore al valore delle stesse al momento dell'investimento del premio da parte del Contraente e di consentire la distribuzione annuale, nel corso della durata del contratto, di importi periodici in una percentuale pari all' 1,5% del capitale investito e al lordo della tassazione applicabile. Non è tuttavia prevista una garanzia che gli obiettivi di restituzione del capitale e rendimento siano effettivamente conseguiti poiché, anche per effetto dei rischi finanziari connessi ai titoli/strumenti in cui il Fondo Interno investe nonché per effetto della distribuzione degli Importi Periodici, l'importo pagato a scadenza potrebbe risultare notevolmente inferiore a quello iniziale.

Gli importi periodici matureranno il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2021; se tali date coincidessero con una festività, la distribuzione avverrà il primo giorno lavorativo successivo.

La distribuzione degli importi periodici potrebbe consistere, in tutto o in parte, nella restituzione di premi e non di ricavi incassati dal Fondo Interno. La Compagnia si riserva la facoltà, in ogni caso, di non distribuire gli importi periodici o di ridurne la percentuale, in conseguenza dei rischi finanziari connessi agli strumenti e ai titoli in cui investe il Fondo Interno.

Il Contraente, in ogni caso, ha la facoltà, decorsi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto, di riscattare anticipatamente il contratto per l'intero, richiedendo il Riscatto Totale secondo quanto descritto nella Sezione "*Sono previsti riscatti o riduzioni?*" del presente documento. Non è invece consentito pertanto il riscatto parziale.

Sul sito internet della Compagnia www.mediolanuminternationallife.it è possibile consultare il Regolamento di gestione del Fondo Interno collegato al prodotto.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Il prodotto copre il rischio di vita o morte dell'assicurato. Sono dunque escluse tutte le coperture relative al ramo danni.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

L'efficacia del contratto è sospesa per un periodo di sette giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta. La decorrenza della copertura assicurativa coincide, pertanto, con le ore 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale. In caso contrario, la copertura

assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia. Il pagamento del premio, in ogni caso, deve essere ricevuto dalla Compagnia entro il 10 dicembre 2020. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione (come individuato nella sezione "Quando e come devo pagare?)" il pagamento del premio deve essere ricevuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione. In caso di mancata ricezione dell'importo del premio entro i termini indicati, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

<p>Cosa fare in caso di evento?</p>	<p>Denuncia: in caso di decesso dell'Assicurato, scadenza o riscatto totale devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia – succursale di Milano - tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da produrre si articola diversamente in funzione dell'evento cui si ricollega la richiesta.</p> <p>Per il caso di decesso dell'Assicurato sono presentati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato di morte dell'Assicurato; - documenti necessari ad identificare gli aventi diritto. <p>Per il caso di scadenza sono presentati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicazione scritta inviata dalla Compagnia al Contraente e al Beneficiario caso vita designato in forma nominativa, se richiesto dal Contraente, con indicazione dei documenti necessari per la liquidazione (<i>i.e.</i> conferma dell'IBAN del conto su cui effettuare il pagamento, nel caso in cui il conto non sia aperto presso Banca Mediolanum S.p.A.). <p>Per il caso di riscatto totale del contratto sono presentati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiesta sottoscritta dal Contraente con specifica delle modalità di pagamento ; - consenso scritto del Beneficiario nel caso di designazione irrevocabile del Beneficiario. <p>Prescrizione: si evidenzia che i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 10 anni dalla data di verifica dell'evento da cui discende l'obbligazione di pagamento della prestazione da parte della Compagnia. Decorso tale termine senza che sia stata presentata una richiesta di liquidazione, la somma dovuta sarà versata dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.</p> <p>Erogazione della prestazione:</p> <p>Per quanto concerne il pagamento degli importi periodici dovuti dalla Compagnia nel corso della durata del contratto, si evidenzia che gli stessi matureranno il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2021; se le date coincidessero con una festività, la distribuzione avverrà il primo giorno lavorativo successivo. La Compagnia eseguirà il pagamento degli importi periodici entro 30 giorni dalle date sopraindicate, salvo il verificarsi di eventi che impediscano, alterino o comunque sospendano la valorizzazione delle quote del Fondo Interno.</p> <p>Per quanto concerne, invece, le prestazioni dovute in caso di scadenza, decesso dell'assicurato o riscatto totale, la Compagnia eseguirà il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui alla disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando l'occorrenza di eventi che impediscano, alterino o sospendano la valorizzazione delle quote del Fondo Interno.</p> <p>Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, la Compagnia riconoscerà agli aventi diritto gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in euro.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non è richiesta al Contraente alcuna dichiarazione specifica rispetto al rischio da assicurare. Il decesso dell'Assicurato, infatti, è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione eventualmente occorsi.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Mediolanum Più New Opportunities 2020/1 è sottoscrivibile unicamente dal 20 ottobre 2020 al 9 dicembre 2020 ("Periodo di Sottoscrizione"). Il Periodo di Sottoscrizione potrà essere esteso dalla Compagnia per un periodo massimo di un ulteriore mese; in tal caso, la Compagnia provvederà a darne tempestiva informativa ai Contraenti attraverso il proprio sito <i>internet</i>. Le richieste di sottoscrizione, unitamente al pagamento del premio, dovranno pervenire a Mediolanum International Life dac - Succursale di Milano entro il 10 dicembre 2020. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione, le richieste di sottoscrizione, unitamente al pagamento del premio, dovranno pervenire entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione.</p> <p>Il Contratto prevede il versamento di un Premio Unico al momento della sottoscrizione, il cui importo deve essere almeno pari a 10.000,00 Euro. Dopo la sottoscrizione non è possibile versare premi aggiuntivi. Il Premio Unico può essere versato tramite: assegno bancario o bonifico dal c/c di Banca Mediolanum sul conto intestato alla Compagnia.</p> <p>I premi sui contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stipulate nel territorio italiano.</p>
Rimborso	<p>Il Contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di esercizio del diritto di recesso. Nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato dopo 7 giorni dalla sottoscrizione, ma prima che sia trascorso il termine di 30 giorni, l'importo rimborsato dalla Compagnia sarà pari al controvalore delle quote del Fondo Interno al secondo giorno di valorizzazione successivo alla notifica del recesso, al netto delle spese sostenute dalla Compagnia per l'emissione del contratto.</p>
Sconti	<p>Il presente contratto non prevede sconti o agevolazioni finanziarie.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?


Durata	<p>La copertura assicurativa decorre a partire dalle ore 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Il pagamento del premio, in ogni caso, deve essere ricevuto dalla Compagnia entro il 10 dicembre 2020. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione (come individuato nella sezione "Quando e come devo pagare?"), il pagamento del premio deve essere ricevuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione; in caso di mancata ricezione dell'importo del premio entro i termini indicati, il contratto si intenderà automaticamente risolto.</p> <p>La durata del contratto e della copertura assicurativa è pari al periodo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza, fissata per tutti i contratti il 31 dicembre 2025.</p> <p>Il Contratto può estinguersi precedentemente alla data di scadenza nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al momento del decesso dell'Assicurato; - all'atto della richiesta del riscatto totale da parte del Contraente.
Sospensione	<p>Non è prevista la facoltà per il Contraente di sospendere la garanzia.</p>





Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del modulo di Proposta. Conseguentemente, non è prevista per il Contraente la possibilità di revocare la proposta ed il diritto di ripensamento è quindi esercitabile unicamente tramite recesso.</p>
Recesso	<p>Ai sensi dell'articolo 177 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni ed integrazioni, il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il Contratto è concluso (vale a dire</p>

	<p>dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta a Mediolanum International Life DAC – succursale di Milano – mediante lettera raccomandata.</p> <p>Qualora il diritto di recesso sia esercitato per iscritto al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede del Soggetto Distributore o alla Compagnia entro il termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta, periodo durante il quale l'efficacia del contratto è sospesa, la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato senza spese né corrispettivo. Qualora il Contraente eserciti il diritto di recesso decorso il predetto termine di 7 giorni, ma prima che sia trascorso il termine di 30 giorni, la Compagnia rimborserà, entro il medesimo termine sopra indicato, un controvalore corrispondente alle quote del Fondo Interno al secondo giorno di valorizzazione successivo al giorno di ricezione della comunicazione di recesso presso la sede di Mediolanum International Life DAC – succursale di Milano – al netto delle spese previste per l'emissione del contratto.</p>
Risoluzione	Non è prevista la facoltà per il contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

 <p>Sono previsti riscatti o riduzioni? - SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	
Valori di riscatto e riduzione	<p>Il Contraente, trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, ha la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto, mediante esercizio del riscatto totale dello stesso; non è in nessun caso ammesso, invece, il riscatto parziale del Contratto.</p> <p>Ai fini del riscatto, il Contraente deve inviare apposita richiesta scritta a Mediolanum International Life dac – Succursale di Milano, Palazzo Meucci, Via F. Sforza, 20079 Basiglio, Milano 3 – Milano. L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa anticiclaggio, con possibili differimenti sulla data di pagamento. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di pagamento del riscatto.</p> <p>Il valore di riscatto è calcolato in base al valore delle quote del Fondo Interno riferito al secondo giorno di valorizzazione (ossia il secondo lunedì successivo alla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione ovvero, se il lunedì è un giorno lavorativo in Irlanda, il primo giorno lavorativo successivo) salvo il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni.</p> <p>Poiché il valore delle quote del Fondo Interno dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, il valore di riscatto prima della scadenza potrebbe essere notevolmente inferiore al premio versato.</p>
Richiesta di informazioni	Il Contraente ha la possibilità di ottenere in qualsiasi momento informazioni sul valore di riscatto del contratto contattando la Compagnia presso la relativa sede secondaria in via F. Sforza, Basiglio, Milano 3 (MI) ovvero inviando una <i>e-mail</i> all'indirizzo info@mediolanum.it o chiamando il Numero Verde 800.107.107.

 <p>A chi è rivolto questo prodotto?</p>	
<p>In generale, il prodotto è rivolto a un assicurato, di età inferiore a 80 anni al momento della sottoscrizione che sia interessato a un rendimento periodico del proprio investimento e a un incremento del valore del capitale a scadenza, unitamente al pagamento di una somma in favore dei beneficiari caso Morte in caso di decesso. Il prodotto è destinato a un cliente al dettaglio che possieda un livello di conoscenza elementare degli investimenti finanziari e assicurativi, con un orizzonte di investimento e una tolleranza al rischio coerente con quanto rappresentato nel KID. Il prodotto dovrebbe essere detenuto fino alla scadenza (c.d. "buy and hold") e non è indicato per gli investitori che ricercano un rendimento sul capitale prima della data di scadenza e che non possono tollerare delle perdite per premio investito. Il prodotto dovrebbe essere sottoscritto e mantenuto all'interno di un portafoglio di investimenti diversificati.</p>	

 <p>Quali costi devo sostenere?</p>	
Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.	

In aggiunta rispetto alle informazioni indicate nel KID occorre considerare le voci di costo indicate qui di seguito.

Tabella sui costi per riscatto

La Compagnia applica sul valore di riscatto un costo determinato da:

- i. una percentuale variabile (Componente Variabile) in funzione dell'importo del Premio lordo versato alla sottoscrizione del Contratto, come indicato nella successiva tabella;
- ii. una percentuale fissa (Componente di Antidiluzione), sempre pari al 2%, il cui controvalore viene reinvestito nel Fondo Interno al fine di adeguare il prezzo unitario dello stesso (NAV). Ciò consente di proteggere i Contraenti, che mantengono il proprio investimento fino alla scadenza del Contratto, dalla diluizione del patrimonio del Fondo Interno causata dai costi di transazione sostenuti dal Fondo medesimo per le operazioni di riscatto anticipato.

Premio Lordo alla sottoscrizione	Componente Variabile	Componente Antidiluzione	Costo di riscatto totale
Da €10.000 a €99.999	1.0%	2.0%	3.0%
Da €100.000 a €499.999	0.5%	2.0%	2.5%
Oltre €500.000	0.0%	2.0%	2.0%

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

Il prodotto non prevede opzioni di conversione in rendita del capitale maturato a valere sul contratto.

Costi per l'esercizio delle opzioni

Il prodotto non prevede opzioni.

Costi di intermediazione

Si indica di seguito la quota parte percepita in media dagli intermediari incaricati della distribuzione rispetto all'intero flusso commissionale generato dal prodotto, stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento: 20%



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

La Compagnia non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Il contratto non prevede alcun minimo garantito alla scadenza.

Poiché il valore delle quote in cui possono essere investite le disponibilità del Contraente dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. La distribuzione degli importi periodici, inoltre, potrebbe consistere, in tutto o in parte, nella restituzione di premi e non di ricavi incassati dal Fondo Interno. Questo potrebbe comportare una riduzione del valore dell'investimento e conseguentemente, alla scadenza, una riduzione del capitale.

Per effetto della sottoscrizione, il Contraente risulta esposto, tra gli altri, ai rischi indicati qui di seguito.

Rischio di credito. È il rischio del mancato rientro del capitale (e/o interessi) investito in una determinata attività finanziaria nel caso in cui il debitore (Emittente) non sia in grado di far fronte puntualmente al pagamento del capitale e degli interessi relativi ad un'emissione di titoli di debito. Il Fondo Interno investe anche in titoli privi di rating o con un rating notevolmente inferiore all'*investment grade* secondo un'agenzia internazionale di rating riconosciuta universalmente. I titoli a reddito fisso che presentano un *rating* inferiore a *investment grade* sono esposti a un rischio significativamente più elevato di *default* rispetto ai titoli che presentano un *rating* superiore a *investment grade* e, dunque, risultano esposti a un rischio maggiore di perdita del capitale.

Rischio di default. Gli emittenti potrebbero andare incontro a difficoltà di credito che si potrebbero tradurre nell'impossibilità, in tutto o in parte, di pagare le cedole e/o il capitale a scadenza. Nel caso in cui l'emittente non sia in grado di adempiere, non vi è certezza circa gli importi che potrebbero essere recuperati successivamente.

Rischio di spread. In aggiunta al rischio di default relativo agli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti il Fondo Interno, il valore mark to market di ciascun titolo/strumento potrebbe essere influenzato dalla percezione dei rischi associati all'emittente e ad altri effetti di tipo "supply and demand". Acquisti o vendite di titoli/strumenti prima della loro scadenza potrebbero influenzare il valore del Fondo Interno.

Rischio di interesse. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla variabilità dei prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato. Variazioni di questi ultimi, infatti, si ripercuotono inversamente sui prezzi di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso dei titoli a

reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di interesse di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.

Rischio di richiamo del titolo e di reinvestimento. Molti titoli/strumenti finanziari presenti nel portafoglio sono "richiamabili" dall'emittente mentre alcuni potrebbero scadere prima della data di scadenza del Contratto. In tali casi potrebbe non essere possibile reinvestire i proventi secondo le aspettative e ciò potrebbe avere un effetto sul valore finale del Fondo Interno.

Rischio di copertura del rischio di cambio. E' intenzione della Compagnia coprire il rischio di cambio associato con quella parte delle cedole del Fondo e degli strumenti finanziari sottostanti il Fondo che non sono denominati in Euro. Tuttavia, per motivi gestionali, il ricorso a derivati potrebbe non del tutto eliminare l'effetto della fluttuazione dei tassi; inoltre il costo dell'attività di copertura è esso stesso soggetto a fluttuazioni durante la vita del Contratto e avrà un impatto sul livello dei Pagamenti Periodici e sul valore finale del Fondo Interno.

Rischio di liquidità.

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. La liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In caso di condizioni avverse di mercato, acquisiti e vendite di strumenti finanziari potrebbero avvenire in tempi più lunghi rispetto alle aspettative e/o le operazioni potrebbero essere realizzate a prezzi meno vantaggiosi. In queste circostanze la Compagnia potrebbe sospendere il pagamento delle prestazioni così come previsto dal contratto.

In caso di insolvenza di Mediolanum International Life DAC gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dal presente contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della società – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. E' comunque possibile che in conseguenza dell'insolvenza di Mediolanum International Life DAC il contraente/beneficiario possa perdere il valore dell'investimento. Non c'è alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>Alle competenti Autorità: IVASS & FSPO</p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, a mezzo raccomandata a/r ovvero via Fax al numero: 06.42.133.206 o via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. Per quanto concerne le controversie di natura transfrontaliera, i reclami potranno essere indirizzati ad IVASS (ai recapiti sopra indicati) oppure direttamente al sistema irlandese competente, il Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO), presso Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 Ireland; Tel: +353 1 567 7000; e-mail: info@fspo.ie; sito internet: https://www.fspo.ie.</p>
--	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali

<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In alternativa alla mediazione ci si potrà rivolgere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"). L'ACF è un Organismo con potere decisorio istituito dalla Consob competente a dirimere le controversie tra Contraenti ed Intermediari del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti dei Contraenti nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura e scaricare il modulo di ricorso è possibile consultare il sito: www.acf.consob.it.</p>

	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.
--	---

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>E' riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto alla data di redazione del presente documento.</p> <p><u>Imposta sui premi</u> I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato ai sensi dell'art.11 dell'allegato C della tariffa annessa alla legge 29/10/1961, n.1216.</p> <p><u>Tassazione delle somme assicurate</u> Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia ai Soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa è il seguente:</p> <p><i>Prestazione in forma capitale</i> I capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio. Sul reddito così determinato, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 138 del 13 agosto 2011 e dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, la Compagnia applicherà sui proventi un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. Tali proventi saranno rispettivamente computati nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. <i>white list</i> (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti proventi.</p> <p><i>Restituzione in forma capitale per il caso di decesso dell'Assicurato</i> Ai sensi dell'art. 34 u.c. del DPR 29/09/73 n. 601, come modificato dall'art. 1 comma 658 della Legge 23/12/2014 n° 190 (dalla Legge di Stabilità 2015), in caso di decesso dell'Assicurato le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari caso Morte saranno imponibili per la quota parte di rivalutazione del premio versato (plusvalenze assicurative realizzate), mentre saranno esenti da tassazione esclusivamente le somme corrisposte a copertura del "rischio demografico" (rischio di mortalità), ove contrattualmente previsto. Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall'imposta sulle successioni. Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita nell'esercizio della propria attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l'eventuale differenza tra il capitale liquidato e l'ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.</p> <p><i>Imposta di bollo</i> L'art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione dell'imposta di bollo alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di riscatto. Dal 2014 l'imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, senza alcuna soglia minima e nessun limite massimo (eccezion fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 14.000 euro). L'imposta di bollo sarà assolta annualmente in modo virtuale dalla Compagnia e contestualmente memorizzata sul contratto. La stessa sarà trattenuta cumulativamente al momento del rimborso o del riscatto (parziale o totale) del contratto a riduzione, quindi, del controvalore del medesimo.</p> <p><i>Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)</i> Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi. Al riguardo l'Irlanda ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo "Modello IGA 1" per migliorare la compliance iscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA. In virtù di tale accordo le Istituzioni Finanziarie ("FIs") residenti in Irlanda sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici</p>

nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l'istituzione finanziaria non procederà all'apertura di alcun rapporto. Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale. Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Irlanda, sono tenute a comunicare annualmente al "Irish Revenue" i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("specified U.S. persons"), da entità non finanziarie passive ("passive NFFEs") controllate da uno o più dei predetti investitori nonché, relativamente al 2015 e 2016, i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("non-participating FFIs"). L'Irish Revenue provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS).

Normativa Common Reporting Standards (CRS)

Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'OCSE con l'obiettivo di rafforzare le misure contro l'evasione fiscale internazionale. Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall'Irlanda con la Statutory Instrument ('S.I.') n.583 del 2015.

La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione informazioni come il nominativo, l'indirizzo, il Codice Fiscale, data di nascita, conto corrente, ed estratto conto. La regolamentazione richiede anche una autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per tutti i Clienti.

Il Contraente sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all'intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale. La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l'Intermediario finanziario provveda a segnalare all'Irish Revenue i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Irlanda e US.

Successivamente l'Irish Revenue provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei paesi aderenti al CRS; contestualmente l'Irish Revenue riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti irlandesi che detengono rapporti finanziari in paesi aderenti CRS.

Direttiva UE 2018/822 sullo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE – c.d. Direttiva DAC6.

In data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 – c.d. Direttiva DAC6 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE che, laddove sussistessero i presupposti, impone alla Compagnia di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di "elementi distintivi" di cui all'allegato IV della Direttiva e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale.

AVVERTENZA

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO